

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm. ;  
sul ricorso numero di registro generale 4970 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\*  
Procuratore di \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dagli avv. Vito Troiano e  
Marco Michele Picciani , con domicilio eletto presso lo Studio Legale  
Picciani - Troiano in Roma, via Principe Eugenio, 15;

**contro**

Ambasciata D'Italia A New Delhi, Ministero degli Affari Esteri,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata  
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

del provvedimento n. 961/11 del 9 febbraio 2011 con il quale l'Ambasciata  
d'Italia in New Delhi ha negato il visto di ingresso per motivi di lavoro  
autonomo in Italia richiesto dal Sig. \*\*\*\*\*;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ambasciata d'Italia a New  
Delhi e di Ministero degli Affari Esteri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott.  
Pierina Biancofiore;

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche  
in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza  
in forma semplificata;

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi  
degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  
previo accertamento della completezza del contraddittorio e  
dell'istruttoria;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

CONSIDERATO che con esso il ricorrente impugna il provvedimento in  
epigrafe indicato con il quale l'Ambasciata d'Italia in New Delhi ha  
rigettato la richiesta di visto di ingresso per lavoro dallo stesso  
presentata in quanto non appaiono dati al riguardo al SUI;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l'interessato oppone:

- Violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, carenza di motivazione; violazione di legge ed in particolare degli articoli 4 e 26 del d.lgs. n. 286 del 1998 e degli articoli 31 e 39 del d.P.R. n. 394 del 1999; il ricorrente espone in fatto di avere presentato in data 8 novembre 2011 una richiesta di nulla osta di lavoro autonomo alla Questura di Campobasso tramite il proprio procuratore e che tale Ufficio rilasciava il nulla osta in data 4 gennaio 2011; rappresenta che la documentazione veniva inviata all'Ambasciata d'Italia in India che tuttavia non la riteneva sufficiente; la stessa Questura di Campobasso provvedeva ad integrare la pratica, ma veniva rifiutata con la motivazione indicata che appare erronea, dal momento che il visto richiesto dal ricorrente non è per lavoro subordinato, ma per lavoro autonomo; palese è la violazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 286 del 1998 che prevede una procedura diversa per il rilascio di tale visto, per il quale la domanda è presentata direttamente alla Questura, come appunto ha effettuato il procuratore del ricorrente nel caso in esame;

AVUTO riguardo alla compiuta relazione prodotta dall'Amministrazione a seguito della istruttoria disposta dalla sezione con l'ordinanza n. 5545/2011 del 21 giugno 2011 e con la quale è stato richiesto all'Ambasciata d'Italia in Delhi di chiarire se il ricorrente avesse richiesto un visto per lavoro autonomo o per lavoro subordinato, atteso che neppure dalla domanda di visto allegata in atti si evinceva tale differenza e di fornire documentati chiarimenti in ordine alla fattispecie in esame producendo anche la pratica attivata dalla Agenzia di outsourcing VFS di Jalandar con i documenti ad essa allegati;

RILEVATO che con la risposta all'istruttoria del 1° agosto 2011 l'Ambasciata d'Italia in Delhi ha chiarito che "la domanda di visto sottoscritta dal ricorrente riportava la dizione "employment" nello spazio riservato allo scopo del viaggio..." espressione con la quale si intende il lavoro subordinato, mentre il lavoro autonomo è indicato dall'espressione "self employment"; ed ancora ha soggiunto che l'Agenzia di outsourcing della quale si era servito il ricorrente non detiene alcuna pratica per le richieste di visto, limitandosi a raccogliere e trasmettere la documentazione presentata per la richiesta di visto;

RILEVATO che già nella relazione per la Camera di Consiglio precedente l'Ambasciata aveva chiarito che la richiesta di visto del ricorrente era corredata soltanto dal nulla osta della Questura di Campobasso per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, laddove appunto la richiesta di visto era relativa a "lavoro subordinato", con la conseguenza che mancava il nulla osta dello Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente;

RILEVATO che i chiarimenti offerti dall'Amministrazione consentono di non condividere la principale doglianza proposta di difetto di motivazione e di violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 394 del 1999, laddove quest'ultimo per il visto per lavoro autonomo prevede il nulla osta della Questura (comma 4), oltre ad altra documentazione (l'attestazione dei parametri di riferimento per l'esercizio dell'attività autonoma rilasciatoa dalla competente CCIAA: comma 3) peraltro non fornita dal ricorrente, mentre l'art. 31 prevede il nulla osta della Questura oltre

la domanda del datore di lavoro (commi 1 e 4 dell'art. 31 del regolamento);

CONSIDERATO che, pertanto il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso va pertanto respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge**.

Condanna \*\*\*\*\* in qualità di procuratore di \*\*\*\*\* e quest'ultimo al pagamento in solido di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)